



# COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

## ORDINANZA

Numero 17 del 11-10-2019

**OGGETTO:** DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE TORRENTE ARNONE E FOCE FOSSO TAFONE . PROVVEDIMENTI.

### IL SINDACO

#### VISTE:

- la nota prot. ARPALAZIO n. 061200/2019 con la quale è stata segnalata, per i provvedimenti di legge, la colorazione anomala delle acque per un'area di circa 3km lungo la linea di costa che va da Loc. Riva dei Tarquini, nel Comune di Tarquinia a Loc. Torraccio nel Comune di Montalto di Castro;
- la nota prot. ARPALAZIO n. 0060589/2019 con la quale è stato comunicato, per l'adozione di una ordinanza di divieto di balneazione temporanea, il superamento rispetto al D.M. 30 MARZO 2010 art. 2 CO. 1 all.A dei limiti dei parametri Escherichiacoli e Enterococchi intestinali nel punto denominato 384 Fosso del Tafone ID – IT 01256035009 nel Comune di Montalto di Castro;

#### VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

#### VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lettera b) del D. Lgs. n. 116/2008, c'è quella di delimitare le "zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti", nonché "la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui" alla lettera b) stessa, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 116/2008 "Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che

*hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione”;*

RILEVATO che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica, in un'ottica di prevenzione dei pericoli sottesi;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

RITENUTO necessario provvedere adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvedendo ad escludere dalla balneazione lo specchio d'acqua di mare di che trattasi;

#### **ORDINA**

il **DIVIETO TEMPORANEO** di balneazione, **a decorrere dalla data odierna** nelle acque marino – costiere corrispondenti ai tratti individuati come segue:

<b>coordinate geografiche</b>	
N42.296453 E 11.630117	Foce Torrente Arrone
N42.301688 E 11.620894	Punto di balneazione Torrente Arrone
N42.301688 E 11.620894	CALIFORNIA CAMPING
42.358299 N 11.506653 E	Foce Fosso Tafone

precisando che in queste acque continueranno ad essere svolti gli accertamenti qualitativi da parte del competente servizio provinciale ARPA Dipartimento Stato dell'Ambiente Servizio Monitoraggio delle Risorse Idriche Unita Risorse Idriche di Viterbo e che, tali tratti di costa saranno riaperti alla balneazione con ulteriore ordinanza sindacale solo a seguito **dell'esito favorevole delle analisi compiute dal competente servizio provinciale ARPAM.**

#### **ORDINA ALTRESI**

- che sulle aree demaniali soggette al divieto temporaneo di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della chiusura, adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;
- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione, per tutta la durata della chiusura della BW;

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del comune di Montalto di Castro;
- che il presente atto, sia inviato agli Enti preposti per gli adempimenti di competenza;
- che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verificchino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;

#### **INFORMA**

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Lazio oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Montalto di Castro, 11-10-2019

**IL SINDACO**  
F.TO SERGIO CACI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005